

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Informativa Per Gli Ospiti

Con Deliberazione della Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana n. 100 del 13/11/2017 è stato stabilito l'importo dell'Imposta di Soggiorno, in vigore dal 1° gennaio 2018.



Cos'è l'imposta di soggiorno.

L'imposta di soggiorno - disciplinata dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – è l'imposta di scopo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive. L'Unione Comuni Garfagnana con i proventi dell'imposta provvederà a migliorare la fruizione turistica del territorio della Garfagnana.

Chi paga l'Imposta di soggiorno.

Tutti coloro che pernottano in strutture ricettive presenti sul territorio della Garfagnana e che non risultano iscritti nell'anagrafe della popolazione dei Comuni della Garfagnana.

IMPOSTA:

In tutte le tipologie di strutture ricettive – importo di **euro 1,00 a notte per persona per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi**

Esenzioni.

Le esenzioni previste dall'art.7 del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno sono le seguenti:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) un autista di pullman e una guida turistica di accompagnamento di gruppi non inferiori a 15 unità;
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie dei territori comunali interessati, per un massimo di due persone per paziente;
- d) i portatori di handicap non autosufficienti con accompagnatore;
- e) i dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano nella medesima struttura ed alloggiano per motivi di lavoro;
- f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- g) i lavoratori fuori sede dimostrabile mediante autocertificazione.

L'applicazione delle esenzioni, di cui ai punti b), c) d) ed e) è subordinata alla compilazione, a cura dell'interessato, di attestazioni, rese in base alle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e smi, relative alla spettanza dell'esenzione.

Riduzioni

Le riduzioni previste dall'art.7 del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno sono pari al 50% per:

- a) gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano nelle strutture in occasione di gite scolastiche organizzate, master o stage formativi
- b) chi pernotta nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: www.ucgarfagnana.lu.it/imposta-di-soggiorno/